

Sara Pautasso*

*Tecnologie predittive e decisione algoritmica.
Sfide e prospettive per una giustizia incalcolabile.*

ABSTRACT

This paper explores the ethical implications of predictive justice, shifting the focus from technical functionality and regulation to the normative stance judges should adopt when interacting with algorithmic tools. Predictive systems based on data analytics and statistical modeling offer the promise of efficiency and consistency in judicial decision-making. However, this approach risks marginalizing the moral weight of judgment by abstracting it from the unique and irreducible dimension of each individual case. The concern is that algorithmic justice, in bypassing the relational and experiential core of legal responsibility, reduces judgment to a technical operation devoid of ethical depth. By emphasizing the need for a renewed ethical awareness within judicial practice, the paper argues for a conception of justice that resists the standardization of legal responses and preserves the singularity of human experience. Without this dimension, the judiciary may become estranged from the moral obligations that give legitimacy to its authority.

KEYWORDS

Predictive Justice, Ethics, Moral Responsibility, Singularity, Law.

INDICE

0. Giudici robot?. 1. Tecnologia, etica e giustizia. Una premessa. 2. L'AI Act e la giustizia come settore ad 'alto rischio'. 3. Alcuni esempi. 4. Case-based reasoning (CBR) e reasoning by example (RBE). 5. L'insostituibilità del giudizio umano. 6. Verso una giustizia eccedente e incalcolabile. 7. Ripartire dall'etica di Emmanuel Levinas. 8. Giustizia e alterità: per un'etica del giudizio inquieto e singolare. 9. Conclusione.

“Si l’homme échoue à concilier la justice et la liberté, alors il échoue à tout”
(A. Camus, *Carnets*)

0. Giudici robot?

L'ipotesi che la funzione giurisdizionale possa essere integralmente assolta da sistemi di intelligenza artificiale, un tempo relegata alla narrativa fantascientifica, si configura oggi come una possibilità concreta, già sperimentata in alcune realtà giuridiche. Una riflessione lucida e inquietante su questo scenario è proposta da Pierre Janot nel romanzo *Lex humanoïde. Des robots et des juges*. L'opera, ambientata in un futuro prossimo, immagina un sistema giudiziario interamente affidato a un'intelligenza artificiale denominata Cujas, progettata per applicare la legge in modo oggettivo, uniforme e privo di interferenze soggettive. È in questo contesto che si muove Ilian, un giovane giurista ormai estraniato da un sistema che ha progressivamente marginalizzato ogni elemento di discrezionalità e ascolto:

“Toutes ces années d’étude de droit pour en arriver là, à faire la queue. Ilian se plaça en file indienne, derrière quelques confrères, devant l’une des bouches de l’imposant terminal de la Cité des statistiques et de

TECNOLOGIE PREDITTIVE E DECISIONE ALGORITMICA.

SFIDE E PROSPETTIVE PER UNA GIUSTIZIA INCALCOLABILE.

la médiation qui vomissait à foison des titres holographiques. La Chambre des saisies ressemblait à une immense volière où les avocats en robe, tels des corbeaux, piaillaient en attendant leur tour. Quand ce fut à lui, Ilian applica sa pupille contre le scanner pour se connecter à la base de données Cujas et renseigne consciencieusement toutes les rubriques du questionnaire de son client en répondant aux questions que lui posait le système expert. Après l'âge, l'état civil et la situation familiale et professionnelle, il marqua un temps d'arrêt avant de répondre à la rubrique culpabilité. À la première question du plaider coupable, il répondit par l'affirmative"¹.

In questo contesto, il ruolo dell'avvocato si è profondamente trasformato: non più interprete della legge, ma semplice operatore incaricato di inserire dati affinché la decisione giudiziaria sia elaborata secondo criteri di "equità statistica". La narrazione si concentra su un caso emblematico: una donna è accusata di aver volontariamente danneggiato il proprio arto artificiale, legalmente equiparato a una parte del corpo umano, la cui difesa è affidata a Ilian. Attraverso questa costruzione narrativa, Janot offre una riflessione critica sulla giustizia algoritmica, ovvero su quei modelli decisionali automatizzati che mirano a sostituire la funzione giurisdizionale umana con meccanismi predittivi fondati sull'elaborazione di grandi quantità di dati. Il sistema Cujas rappresenta il tentativo estremo di espellere ogni margine di soggettività, rifiutando esplicitamente il contributo delle tradizioni ermeneutiche e filosofiche che, da Protagora a Portalis, considerano l'interpretazione un elemento fondante. Il racconto solleva interrogativi di grande rilievo: è possibile rimuovere il soggetto dal processo decisionale senza compromettere l'essenza stessa della giustizia? E, così come si chiede Ilario Belloni: "Perché immaginare proprio una macchina per l'esecuzione delle sentenze?"²

Nel contesto odierno, in cui la giustizia predittiva viene utilizzata con sempre maggiore frequenza, non si tratta più di mera fantascienza, ma di una questione concreta, attuale e urgente. La delega della funzione giurisdizionale alle macchine impone, allora, una riflessione profonda sulla natura del giudizio, sulla sua non riducibilità alla calcolabilità e sulla necessità di preservare uno spazio per l'ascolto e per la responsabilità.

1. Tecnologia, etica e giustizia. Una premessa.

L'idea di macchine integralmente autonome, capaci di assoggettare e annientare l'essere umano, appartiene tradizionalmente all'immaginario della letteratura fantascientifica, tuttavia, la riflessione filosofico-giuridica contemporanea non è estranea a una crescente forma di diffidenza nei confronti dell'automazione. Definita da Antonio Punzi come "diffidenza antimacchinica", quest'ultima è alimentata dal timore che le capacità computazionali delle macchine possano progressivamente soppiantare il ruolo decisionale dell'essere umano, anche in ambiti sensibili come quello giudiziario³.

Sebbene l'attuale stato dell'arte dell'intelligenza artificiale non imponga una scelta radicale tra intelligenza umana e intelligenza artificiale, l'introduzione di strumenti algoritmici, in particolare

* Assegnista di ricerca in Filosofia del diritto presso l'Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, e-mail: sarapautasso@hotmail.it

¹ Janot 2017: 9-10.

² Belloni 2023: 72. L'autore si interroga sul senso di immaginare una macchina per l'esecuzione delle sentenze, chiedendosi: "Perché immaginare proprio una macchina per l'esecuzione delle sentenze? Che cosa può voler significare riferire l'ambito della giustizia, tradizionalmente considerato 'umano, troppo umano' – verrebbe quasi da dire – a quello delle macchine? E soprattutto, quale tendenza – se una tendenza vi è nella storia del genere umano – verrebbe con ciò assecondata?" (*Ibidem*). Queste domande dischiudono una profonda riflessione sulla 'meccanizzazione' del giudizio e sul rischio di una sua progressiva de-umanizzazione. L'ipotesi di una 'macchina giudicante' implica infatti non solo una riorganizzazione del potere giudiziario, ma anche una ridefinizione del rapporto tra diritto, decisione e umanità. Le domande di Belloni intercettano il nodo teorico che attraversa oggi il dibattito sulla giustizia predittiva: quale idea di uomo e di giustizia si afferma quando si trasferisce all'automazione ciò che un tempo si riteneva 'intrasferibile' perché intrinsecamente umano?

³ Punzi 2019: 321.

quelli basati su tecniche di *machine learning*, richiede una riconsiderazione profonda dei paradigmi epistemologici e assiologici che tradizionalmente fondano l'esperienza giuridica. Come si cercherà di argomentare nel presente contributo, la cosiddetta giustizia predittiva non si limita a replicare il giudizio, ma rischia di riformulare il nesso stesso tra la norma e la decisione in una direzione potenzialmente incompatibile con la dimensione relazionale e contestuale della giurisdizione.

In tale prospettiva, si rende necessario un ripensamento in chiave critica e fenomenologica della nozione di giudizio, capace di interrogare non solo la correttezza e l'imparzialità delle decisioni automatizzate, ma anche la loro capacità di salvaguardare la componente propriamente umana dell'attività giudiziaria⁴. Come osserva Michele Miravalle, il fenomeno della cosiddetta "tecnicizzazione del giudizio" impone di rivedere gli schemi d'indagine consolidati, con l'obiettivo di comprendere gli effetti che l'automazione decisionale può produrre sulla vita delle persone⁵. In questo scenario, i modelli di apprendimento automatico, che stanno alla base della cosiddetta 'giustizia predittiva', sollevano interrogativi fondamentali in merito alla dignità umana. Con tale espressione si fa generalmente riferimento alla presunta capacità dei sistemi algoritmici di identificare in modo automatico le norme da applicare al caso concreto, secondo parametri prestabiliti⁶. La *Carta etica sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi*, adottata dalla CEPEJ, propone, nel proprio *Glossario*, la seguente definizione:

"Per giustizia predittiva si intende l'analisi di una grande quantità di decisioni giudiziarie mediante tecnologie di intelligenza artificiale al fine di formulare previsioni sull'esito di alcune tipologie di controversie specialistiche (per esempio, quelle relative alle indennità di licenziamento o agli assegni di mantenimento). [...] Conseguentemente la formulazione di previsioni costituirebbe un esercizio di carattere puramente indicativo e senza alcuna pretesa prescrittiva"⁷.

Tale definizione evidenzia come le previsioni ottenute dalla giustizia predittiva non possano rivendicare alcuna forza prescrittiva, rimanendo sul piano di un esercizio meramente indicativo. Non a caso, la stessa CEPEJ sottolinea il rischio di una inadeguata riduzione del giudizio giuridico a esito probabilistico, come emerge al punto 9. *Potenzialità e limiti degli strumenti della giustizia predittiva*, dove troviamo scritto:

"L'espressione giustizia predittiva dovrebbe essere abbandonata in quanto è ambigua e ingannevole. Tali strumenti sono basati su metodi di analisi della giurisprudenza che utilizzano metodi statistici che non riproducono in alcun modo il ragionamento giuridico, ma possono cercare di descriverlo. Debbono essere individuate le distorsioni analitiche che non possono essere totalmente eliminate. Il processo di progettazione e l'utilizzo dello strumento debbono essere ancorati a un quadro etico chiaro"⁸.

E continua:

⁴ Benché di stringente attualità, tale problematica affonda le proprie radici in un dibattito che ha origini più lontane. Già negli anni Quaranta del Novecento, il giurista americano Lee Loevinger introdusse il concetto di "giurimetria", proponendo l'utilizzo di strumenti logico-matematici per l'analisi del diritto. In una definizione successiva, egli descrisse la disciplina come "the use of mathematical logic in law, [...], and the formulation of a calculus of legal predictability" (Loevinger 1963: 8), delineando una visione della scienza giuridica fondata sulla possibilità di formalizzare le decisioni attraverso modelli statistici e predittivi. L'intento dichiarato era quello di ridurre il margine di soggettivismo e arbitrarietà nelle pronunce giudiziarie, restituendo al diritto quella prevedibilità e calcolabilità che la modernità giuridica ha sempre considerato essenziali per la certezza del diritto.

⁵ Miravalle 2020: 301-302.

⁶ Luigi Viola definisce la giustizia predittiva come: "[...] la giustizia che prevede il futuro: si tratta di una sorta di giustizia anticipata. Nel linguaggio comune, la giustizia predittiva è divenuta la giustizia prevedibile. Si ritiene che, proprio per il tramite di formule matematiche, l'interpretazione giudiziale possa essere prevista, in conformità all'esigenza di certezza del diritto, intesa appunto non solo come prevedibilità della disposizione di legge applicabile, ma anche prevedibilità dell'esito giudiziale" (Viola 2017).

⁷ Si veda il seguente link: <https://www.coe.int/en/web/cepej> (corsivo mio).

⁸ *Ibidem*.

TECNOLOGIE PREDITTIVE E DECISIONE ALGORITMICA.

SFIDE E PROSPETTIVE PER UNA GIUSTIZIA INCALCOLABILE.

“146. Nella sezione 3, abbiamo già evidenziato l’ambiguità e la fallacia del concetto di giustizia predittiva, sottolineando che produce nella mente collettiva un lento slittamento che ci porta a credere che le macchine, prive di qualsiasi emozione, un giorno saranno in grado di rendere più affidabile l’atto del giudicare. Ora più che mai occorre esaminare le sue promesse in maniera obiettiva e scientifica, sulla base delle solide fondamenta della ricerca di base, al fine di individuare eventuali limiti. A tale riguardo, occorre osservare che i rischi di interpretazioni distorte del significato delle decisioni giudiziarie sono estremamente elevati qualora queste siano basate soltanto sulla modellizzazione statistica. Tale constatazione è ulteriormente avvalorata dall’assenza di una precisa comprensione dei legami tra i dati e l’evidente presenza di false correlazioni non discernibili nelle grandi masse di dati”⁹.

Come evidenziato dalla *Carta etica*, è opportuno distinguere con precisione tra i concetti di ‘predizione’ e ‘previsione’, frequentemente impiegati in modo intercambiabile nel discorso pubblico sull’intelligenza artificiale. Il termine ‘predizione’, dal latino ‘prae-dicere’ (dire prima), implica l’enunciazione di un evento futuro come se fosse certo. Viceversa, ‘previsione’ - da ‘prae-videre’, ossia ‘vedere prima’ - richiama un’attività conoscitiva fondata sull’analisi di dati e sull’elaborazione probabilistica di scenari futuri, mantenendone il carattere ipotetico e congetturale. L’adozione acritica del termine ‘predizione’ nel contesto della giustizia algoritmica rischia dunque di attribuire erroneamente alle risposte fornite dagli algoritmi uno statuto di verità, contribuendo a un processo di naturalizzazione delle decisioni computazionali che può offuscare la consapevolezza della loro fallibilità. In tal senso, risulterebbe più rigoroso - tanto sul piano lessicale quanto sul piano concettuale - parlare di ‘giustizia previsionale’, così come auspicato anche da diversi autori¹⁰.

2. L’AI Act e la giustizia come settore ad ‘alto rischio’

Nel dibattito normativo contemporaneo, il Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act, è il primo quadro giuridico sull’intelligenza artificiale a livello mondiale¹¹. L’obiettivo del Regolamento è promuovere un’intelligenza artificiale antropocentrica ed etica, adottando un approccio fondato sul principio del rischio graduato. Tale approccio, rappresentato simbolicamente nella cosiddetta piramide del rischio, classifica i sistemi di intelligenza artificiale in quattro categorie: rischio inaccettabile (*unacceptable risk*), alto rischio (*high-risk*), rischio limitato (*limited risk*) e rischio minimo (*minimal risk*). In tale schema, le applicazioni ad alto rischio sono soggette a obblighi stringenti di trasparenza, tracciabilità, sorveglianza e sicurezza, mentre le applicazioni a rischio inaccettabile sono vietate in quanto incompatibili con i valori fondamentali dell’Unione¹².

La giustizia rientra, in linea di principio, tra i settori ad alto rischio. Il co. 8. *Amministrazione della giustizia e processi democratici* dell’Allegato III dell’AI Act dichiara che tra i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio rientrano: “i sistemi di IA destinati ad assistere un’autorità giudiziaria nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti”. Inoltre l’art. 6, par. 3, co. 1, elenca espressamente i sistemi destinati ad assistere le autorità giudiziarie nelle loro funzioni giurisdizionali, riconoscendone la delicatezza e il potenziale impatto sui diritti fondamentali. Tuttavia, la formulazione normativa lascia una significativa zona di ‘incertezza’ tra le attività formalmente vietate e quelle che, pur influenzando il processo decisionale, restano escluse da tale classificazione. Ne consegue che, mentre l’impiego dell’IA per suggerire l’applicazione del diritto a un caso concreto (come accade nel caso della sentenza automatizzata o

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ Per un approfondimento della questione terminologica, si veda Bassoli 2020: 11-12.

¹¹ Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828, consultabile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT>

¹² Si veda il sito ufficiale dell’Unione europea: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/regulatory-framework-ai>

della decisione arbitrale assistita) è considerato ad alto rischio, altre applicazioni meno direttamente coinvolte nella decisione, ma comunque rilevanti sul piano procedurale (come la redazione automatica degli atti, la trascrizione delle udienze o la gestione informatizzata delle cause), non sono oggetto di esplicito divieto. Tali attività, pur rientrando tra quelle consentite, possono ugualmente esercitare un'influenza indiretta, ma non trascurabile, sull'autonomia e sull'indipendenza del giudice.

Il 4 febbraio 2025, la Commissione Europea ha pubblicato un annesso alle *Linee guida sulle pratiche vietate* a integrazione dell'entrata in vigore dei Capi I e II dell'AI Act¹³, con l'obiettivo di chiarire il perimetro applicativo delle disposizioni contenute nell'articolo 5, il quale individua e vieta l'uso di sistemi di IA considerati a rischio inaccettabile. Pur non essendo giuridicamente vincolanti, tali linee guida costituiscono uno strumento interpretativo essenziale per soggetti pubblici e privati nell'attuazione della normativa, in attesa delle prime pronunce interpretative della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, cui spetterà il compito di giudicare caso per caso¹⁴. In particolare, l'art. 5, par. 1, lettera d, sancisce il divieto di impiegare sistemi di intelligenza artificiale per la valutazione del rischio di recidiva basata esclusivamente su dati di profilazione o su caratteristiche della personalità. Tra gli utilizzi espressamente vietati, rientrano i sistemi che assegnano 'punteggi di rischio' utilizzando caratteristiche personali come etnia, tratti psicologici o condizioni socioeconomiche, senza alcuna verifica empirica. Sono invece ammessi i sistemi che elaborano dati riferibili a indagini giudiziarie in corso, come, ad esempio, la partecipazione a fatti penalmente accertati.

L'apparente rinuncia all'ideale del giudice robotico, sancita formalmente dall'AI Act, non elimina tuttavia il rischio di una progressiva marginalizzazione della dimensione valutativa, contestuale e umana del giudizio. Il divieto previsto dall'articolo 5, nella sua attuale formulazione, rappresenta un importante tentativo di indirizzare eticamente la giustizia predittiva, ma la sua efficacia dipende in larga parte dalla capacità delle istituzioni europee di applicarlo secondo una logica orientata alla tutela dei diritti fondamentali.

3. Alcuni esempi

Per comprendere le scelte etiche dell'AI Act, può rivelarsi utile guardare al di fuori dell'Europa, in particolare al contesto statunitense, dove gli algoritmi predittivi vengono largamente utilizzati per orientare l'allocazione delle risorse da parte delle forze di polizia, segnalando aree territoriali a maggiore rischio di criminalità e formulando ipotesi circa gli individui potenzialmente più esposti al rischio di commettere o subire reati. Possono altresì supportare i giudici nella fase decisionale dei processi, ad esempio nella determinazione dell'importo di una cauzione o nell'esame dei presupposti per la concessione di misure alternative alla detenzione¹⁵.

Un esempio emblematico è rappresentato dal software COMPAS (*Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions*), sviluppato dalla società Northpointe (oggi Equivant) e impiegato sin dai primi anni Duemila. Questo sistema si basa su algoritmi di *risk assessment* che elaborano una pluralità di dati personali - quali precedenti penali, caratteristiche demografiche, storia lavorativa e consumo di sostanze stupefacenti - al fine di produrre punteggi di rischio volti a stimare la probabilità che un imputato commetta ulteriori reati nei due anni successivi al momento della valutazione¹⁶. Non è qui possibile affrontare in modo esaustivo le problematiche etiche sollevate da tali sistemi; è sufficiente richiamare come COMPAS sia stato oggetto di molteplici critiche, soprattutto in riferimento all'opacità del suo funzionamento e alla possibilità che produca esiti discriminatori. In uno studio del 2016 condotto da "ProPublica", è emerso che il sistema tendeva

¹³ <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/library/commission-publishes-guidelines-prohibited-artificial-intelligence-ai-practices-defined-ai-act>

¹⁴ Si noti che la Commissione ha approvato il progetto di orientamenti, ma non li ha ancora adottati formalmente.

¹⁵ Francesca Lagioia, Giovanni Sartor 2021: 228-229.

¹⁶ Peter Joyce 2018.

a sovrastimare il rischio di recidiva per gli imputati afroamericani rispetto agli americani bianchi: gli afroamericani, secondo l'analisi, risultavano avere il 77% di probabilità in più di essere erroneamente classificati come ad alto rischio per crimini violenti, tra cui omicidi, stupri e aggressioni aggravate¹⁷.

Fenomeni analoghi si riscontrano anche in altri ordinamenti. Nel Regno Unito, l'applicativo *Harm Assessment Risk Tool* (HART) viene utilizzato dalla polizia giudiziaria per orientare le attività investigative e prevenire recidive nei confronti di soggetti già noti alle autorità¹⁸. In Estonia, è stato introdotto un sistema digitale che consente di contrarre matrimoni civili e sciogliere i vincoli coniugali mediante una piattaforma che regola automaticamente i rapporti patrimoniali tra i coniugi, in assenza di un giudice¹⁹. Nei Paesi Bassi, la piattaforma *Rechtwijzer uit elkaar* (lett. "guida legale alla separazione") offre alle coppie uno strumento per la gestione consensuale delle separazioni, favorendo soluzioni negoziali e riducendo il ricorso all'intervento giudiziario²⁰. Il riferimento a casi concreti di giustizia predittiva consente di mettere in rilievo una caratteristica essenziale: essi si configurano non solo come supporto al giudizio umano, ma come strumenti sostitutivi.

Come già detto, non è possibile approfondire in modo esaustivo le rilevanti criticità connesse alla tutela della riservatezza dei dati personali né le problematiche legate all'opacità strutturale degli algoritmi, spesso coperti da brevetti industriali che ne impediscono il controllo pubblico²¹. Tuttavia, è possibile evidenziare un rischio meno immediato, ma non meno significativo: la possibilità che l'affidamento ai sistemi predittivi comporti una delega, anche implicita, della responsabilità morale che incombe sul giudice nell'assunzione delle decisioni²². Il ragionamento giuridico sotteso ai sistemi predittivi risiede nella necessità di rendere il caso giudiziario comparabile ad altri casi, attraverso l'individuazione di tratti generalizzabili e standardizzati²³. È in questo slittamento dalla singolarità del caso alla sua convertibilità in pattern statistici che si annida un rischio cruciale: la possibilità che l'attività giurisdizionale venga assorbita da inferenze probabilistiche, sostituendo così la valutazione giuridica individualizzata con una logica classificatoria.

4. *Case-based reasoning* (CBR) e *reasoning by example* (RBE)

La posta in gioco, nell'adozione di modelli predittivi nell'ambito giudiziario, non si limita alla denuncia della loro eventuale approssimazione o parzialità, ma investe la struttura stessa dell'esperienza del giudicare. Se, da un lato, l'integrazione di sistemi predittivi può contribuire ad accrescere l'efficienza e l'imparzialità delle decisioni, dall'altro, essa rischia di eclissare la dimensione umana del giudizio, che include anche elementi non formalizzabili: la corporeità, le emozioni e il contesto relazionale. È evidente che la modalità predittiva di trattamento delle informazioni consente un'elaborazione più rapida, accessibile ed economicamente sostenibile dei casi; tuttavia, proprio questa efficienza impone una riflessione di ordine etico²⁴.

L'attuale dibattito sull'impiego di modelli di intelligenza artificiale nel contesto giuridico richiede di chiarire un nodo concettuale spesso frainteso: la distinzione tra *case-based reasoning* (CBR) e *reasoning by example* (RBE). Il primo implica che il giudice si avvalga di precedenti giudiziari per orientare e giustificare la decisione relativa a un caso nuovo, non sulla base di astratte regole universali, ma attraverso un'attenta considerazione della specificità situazionale e della analogia

¹⁷ Angwin, Larson, Mattu and Kirchner 2016.

¹⁸ Oswald, Grace, Urwin and Barnes 2018: 223-250.

¹⁹ Per approfondire: <https://www.eesti.ee/en/family/marriage/formalizing-a-marriage>.

²⁰ Si veda il sito dell'applicativo: <https://rechtwijzer.nl/uit-elkaar>.

²¹ Meder, 2020: 130.

²² La questione è proposta da Garapon e Lassègue nell'ambito di una riflessione critica sul pericolo di alimentare il mito di una "delega alle macchine", ovvero una forma di fiducia anticipata verso meccanismi che si svilupperanno in modo più preciso nel prossimo futuro, ma che producono effetti già nella realtà attuale in 2021 [2018]: 173.

²³ Irti 2016: 82.

²⁴ Gometz 2005.

fattuale tra i casi. Il riferimento ai precedenti, in questo approccio, non produce prototipi normativi, bensì funge da risorsa narrativa e argomentativa, radicata nel concreto della vicenda processuale. Il ‘ragionamento per casi’ si fonda sull’analisi qualitativa dei fatti, valorizza la dimensione narrativa e relazionale del processo e ascolta le storie degli attori coinvolti. In tale contesto, il tessuto emotivo e morale degli agenti giuridici non è un dato residuale all’interno del sistema normativo, ma si manifesta concretamente nella relazione dialogica tra il giudice e le parti, rendendo la decisione giuridica un atto eticamente situato²⁵. In questa prospettiva, la giustizia si configura come esperienza etica, capace sia di farsi carico della singolarità e della vulnerabilità del soggetto sia della necessità di universalizzare il caso.

Diversamente, il ‘ragionamento per esempi’ si fonda su modelli di inferenza che operano per similitudine. Tale meccanismo implica la costruzione di insiemi categoriali o “grappoli concettuali” - così definiti da Elena Bassoli - nei quali vengono aggregati dati e concetti in funzione della loro prossimità formale, senza prendere in considerazione le specificità contestuali del caso²⁶. Questa distinzione non è meramente terminologica: essa evidenzia due epistemologie del giudizio radicalmente diverse. Mentre il ragionamento per casi presuppone una dimensione situata e relazionale della giustizia, il ragionamento per esempi tende a rimuovere tale complessità, sostituendola con strutture di somiglianza; ed è esattamente su questa rimozione che la riflessione giuridica contemporanea è chiamata a interrogarsi. In tale direzione si colloca anche l’osservazione di Tommaso Greco, secondo cui l’“applicazione automatica e tecnologizzata delle norme” segna un “cambio radicale del paradigma al quale siamo abituati quando pensiamo al diritto”²⁷.

Se da un lato la giustizia predittiva può garantire efficienza in contesti in cui la rapidità della decisione è prioritaria, dall’altro lato essa rischia di erodere la dimensione valutativa del giudizio, neutralizzando l’interpretazione e la responsabilità che ne costituiscono l’essenza. La transizione dal ragionamento per casi al ragionamento per esempi implica dunque una direzione inversa della giustizia: non si tratta soltanto di una diversa tecnica argomentativa, ma di una diversa idea di giustizia, potenzialmente incompatibile con la responsabilità che il giudice è chiamato ad assumere.

5. L’insostituibilità del giudizio umano

Alla luce di quanto detto, emerge un profondo interrogativo circa la possibilità - e la legittimità - di rinunciare a ciò che Manuel Atienza definisce “ragioni extra-sistematiche” della giustizia²⁸. Si tratta di elementi che sfuggono a una formalizzazione strettamente logico-deduttiva, ma che si rivelano determinanti nell’attività interpretativa e valutativa del giudice, in quanto sono proprio quelle “ragioni” a tessere la trama del diritto. Come osserva Atienza, il diritto non può essere ridotto a un mero insieme di norme astratte applicabili in modo automatico: esso è, al contrario, il risultato di un processo di costruzione argomentativa che integra elementi eterogenei, narrativi, storici e valoriali.

Al contrario, i sistemi predittivi promettono, almeno in apparenza, decisioni neutre e oggettive, ma tale pretesa si rivela ambigua e potenzialmente fuorviante. L’ideale di neutralità algoritmica, lungi dal garantire un’effettiva imparzialità, rischia infatti di occultare le strutture valoriali sottese ai criteri che ne regolano il funzionamento. È dunque necessario interrogarsi criticamente sulla fondatezza e sull’origine di tali criteri, nonché sulle implicazioni etiche che ne derivano. Come ha opportunamente osservato Adriano Fabris, le tecnologie digitali non sono mai eticamente neutre: esse incorporano e veicolano scelte assiologiche implicite²⁹. Vediamo meglio questo passaggio.

²⁵ Di Donato 2020.

²⁶ Bassoli 2022: 142.

²⁷ Greco 2019: 157.

²⁸ Atienza 2012.

²⁹ Fabris 2020: 30-31.

**TECNOLOGIE PREDITTIVE E DECISIONE ALGORITMICA.
SFIDE E PROSPETTIVE PER UNA GIUSTIZIA INCALCOLABILE.**

Il funzionamento dei sistemi di giustizia predittiva si fonda su modelli di inferenza logica del tipo “se A, allora B”, in cui la decisione viene dedotta da correlazioni statistiche osservate su casi pregressi, come mettono in evidenza Antoine Garapon e Jean Lassègue. Gli autori sottolineano come l’algoritmizzazione della giustizia introduca un mutamento di paradigma: non solo oggi si assiste a una trasformazione della pratica giudiziaria, ma la stessa concezione del diritto subisce profonde trasformazioni. Ossia: “Con il diritto digitale, la legge non è più un luogo vuoto, ma viene effettivamente svuotata di qualsiasi contenuto per lasciare che un puro meccanismo determinista ottimizzi i destini individuali”³⁰. Tale osservazione induce a ripensare criticamente il rapporto tra diritto e tecnologia, nella consapevolezza che la giustizia predittiva comporta una trasformazione strutturale della funzione giurisdizionale. Il rischio più profondo non è tanto quello dell’errore, quanto quello di una riduzione dell’esperienza giuridica alla dimensione del calcolo, efficace ma potenzialmente cieco rispetto ai valori che il diritto dovrebbe promuovere.

Ulteriori implicazioni derivano dalla capacità degli algoritmi non solo di analizzare retrospettivamente i dati, ma anche di orientare attivamente comportamenti e scelte degli individui. La *Declaration by the Committee of Ministers on the manipulative capabilities of algorithmic processes*, adottato dal Consiglio d’Europa il 13 febbraio 2019³¹, ha posto in evidenza come l’utilizzo intensivo dei dati personali possa compromettere la capacità dell’individuo di ‘autodeterminarsi’, esponendolo a forme sottili e pervasive di manipolazione³². Si tratta del problema della frammentazione dell’identità digitale³³, che non si esaurisce in una questione di tutela della riservatezza, ma investe direttamente la sfera della libertà personale³⁴. L’identità digitale, come rileva Enza Pellecchia, è oggi il risultato di un processo di costruzione attraverso il quale le piattaforme definiscono l’orizzonte di opportunità degli individui, incidendo in profondità sulle loro possibilità di accesso a beni e persino alla giustizia. La reputazione digitale è, infatti, “ricostruita sull’interpretazione delle tracce che lasciamo nelle nostre interazioni in rete”³⁵, divenendo il parametro attraverso cui si definisce l’orizzonte delle nostre possibilità.

Arriviamo così a un punto fondamentale: l’apparato algoritmico non si limita a descrivere l’individuo: lo prefigura, lo anticipa e ne restringe le traiettorie possibili. La *clusterizzazione* - ossia l’aggregazione in categorie omogenee fondate su aspetti comportamentali o socio-demografici - produce un trattamento impersonale che compromette l’istanza fondamentale della giustizia, ossia il

³⁰ Garapon e Lassègue 2021 [2018]: 169.

³¹ Consultabile al seguente link: <https://rm.coe.int/090000168092dd4b>

³² Nella *Dichiarazione* si legge: “De plus en plus, les dispositifs informatiques permettent de déduire des informations personnelles privées et détaillées à partir de données immédiatement disponibles. Cela contribue à classer les personnes en catégories, renforçant ainsi les différentes formes de ségrégation et de discrimination sociales, culturelles, religieuses, juridiques et économiques. Ce processus facilite également le microciblage des citoyens sur la base de leurs profils, d’une manière pouvant transformer radicalement leurs vies” (par. 6).

³³ L’identità personale contemporanea coincide sempre più con la somma delle informazioni estratte dai dati che circolano in rete; dati che definiscono e tracciano gli individui attraverso una vasta gamma di dettagli. Il dato personale è, infatti, definito come: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica o fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 4, punto n. 1, GDPR).

³⁴ Irti 2020: 379-380. Come opportunamente rilevato da Irti, la riforma del *Codice in materia di protezione dei dati personali* (d.lgs. n. 101/2018), nel recepire il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), ha significativamente trascurato ogni riferimento all’identità personale nella sua dimensione integrale, limitandosi a tutelare le singole informazioni frammentarie che compongono il profilo dell’individuo. Tale omissione non è priva di implicazioni: l’adozione di un paradigma informazionale frammentato della soggettività espone il dato personale a processi di manipolazione e reificazione, favorendo la costruzione di identità artificiali, incapaci di riflettere la complessità ontologica dell’essere umano. In questo contesto, l’identità personale tende a essere progressivamente riconfigurata come la somma di tratti informativi, elaborati e correlati attraverso i meccanismi della profilazione automatica. Ne risulta una trasformazione profonda della soggettività contemporanea: laddove i dati assumono una funzione predittiva, essi non si limitano a rappresentare l’individuo, ma ne prefigurano e, potenzialmente, ne determinano i comportamenti futuri.

³⁵ Pellecchia 2018: 1213.

valore dell'unicità del soggetto. L'introduzione di modelli predittivi nel sistema giudiziario traduce le logiche tipiche del mercato - fondate sulla profilazione - in dispositivi normativi, con effetti profondamente distorsivi. Come negli ambienti commerciali le preferenze vengono anticipate per modellare il comportamento del consumatore, così nel dominio giuridico il comportamento futuro dell'individuo rischia di essere presunto e valutato *ex ante*, sulla base di metriche statistiche. Ne derivano gravi implicazioni; quali, ad esempio, la trasformazione dell'identità giuridica in un aggregato di dati trattati impersonalmente, trascurando la specificità biografica, morale e situazionale³⁶. In tale cornice, il ruolo del giurista non può limitarsi alla mera gestione di strumenti algoritmici, come nel caso di Ilian, ma deve essere il custode di una profonda 'tensione etica' in grado di rendere 'inquieto' il diritto stesso.

6. Verso una giustizia eccedente e incalcolabile

Già in epoca non sospetta, Piero Calamandrei metteva in guardia contro una delle più insidiose derive dell'attività giudiziaria. In un passaggio particolarmente lucido del suo *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, egli individuava nel conformismo burocratico il pericolo più grave per il magistrato:

“Il vero pericolo (per il magistrato) non viene dal di fuori: è un lento esaurimento interno delle coscienze, che le rende acquiescenti e rassegnate: una crescente *pigrizia morale*, che sempre più preferisce alla soluzione giusta quella accomodante, perché non turba il quieto vivere e perché l'intransigenza costa troppa fatica [...]. La peggiore sciagura che potrebbe capitare a un magistrato sarebbe quella di ammalarsi di quel terribile morbo dei burocrati che si chiama il *conformismo*”³⁷.

Questa riflessione, seppur maturata in un contesto storico distante dal nostro, conserva una straordinaria attualità nel dibattito contemporaneo. Quando la sentenza viene delegata a un sistema computazionale, il rischio è l'affermazione di un 'modello decisionale' fondato su una mera conferma della 'decisione' presa dalla macchina. In tal senso, la decisione del giudice si appiattisce, escludendo il momento conflittuale, e spesso tragico, che caratterizza ogni autentico giudizio che riguardi l'altro. La “pigrizia morale” di cui parla Calamandrei - tesa a privilegiare soluzioni acquiescenti e non perturbanti - sembra trovare una nuova forma proprio nel conformismo veicolato dalla giustizia predittiva. Si tratta di un grave pericolo, tanto più se pensiamo di essere entrati - come osserva acutamente Alberto Andronico - “nel magico mondo della giustizia predittiva”, ovvero:

“[...] un mondo in cui la giustizia diventa qualcosa di prevedibile, tanto da poter parlare di una (sorta di) giustizia anticipata, e dove trova finalmente soddisfazione la tanto agognata esigenza della certezza del diritto, intesa appunto nei termini di una matematica prevedibilità delle decisioni giudiziali. In tale contesto sembrerebbe trovare compimento l'istanza, a lungo auspicata, della certezza del diritto, ridefinita in termini di prevedibilità matematica delle decisioni giudiziarie”³⁸.

Tuttavia, questa prospettiva, che Andronico rielabora criticamente attraverso una lettura originale di Jacques Derrida, solleva interrogativi rilevanti circa la natura stessa del giudizio giuridico. Riprendendo le parole di Derrida, possiamo, allora, osservare che:

³⁶ Edoardo Raffiotta e Massimiliano Baroni 2022: 363-376.

³⁷ Calamandrei 1989: 269-271 (corsivo mio).

³⁸ Andronico 2021: 8.

TECNOLOGIE PREDITTIVE E DECISIONE ALGORITMICA.

SFIDE E PROSPETTIVE PER UNA GIUSTIZIA INCALCOLABILE.

“Se i criteri [del giudizio] fossero semplicemente disponibili, se la legge fosse presente, là, davanti a noi, non ci sarebbe giudizio. Ci sarebbe tutt'al più sapere, tecnica, applicazione di un codice, apparenza di decisione, falso processo, o ancora racconto, simulacro narrativo a proposito del giudizio”³⁹.

Se il giudizio si riducesse a mera computazione, verrebbero meno tanto l'atto della decisione quanto la libertà e, soprattutto, la responsabilità del giudice. Seguendo il ragionamento di Andronico, l'assenza di criteri determinati non costituisce una lacuna del giudizio, bensì la sua condizione di possibilità:

“L'assenza di criteri costituisce, insomma, condizione di possibilità del giudizio. Lo so, può sembrare paradossale, ma non lo è. Difficile negare, infatti, che dove c'è calcolo non c'è decisione, e dunque neanche giudizio, né libertà e neanche responsabilità. Per la semplice ragione che non si 'decide' che due più due fa quattro. Certo, si dirà, non c'è da stupirsi, è proprio questo l'obiettivo della giustizia predittiva: ridurre, appunto, l'incertezza strutturalmente legata al giudizio degli uomini. Ma può essere comunque utile sottolineare che, quando si parla di 'giustizia predittiva', si parla (nel migliore dei casi) di una giustizia senza giudizio. Cosa che può sollevare, se non proprio qualche dubbio, almeno qualche curiosità”⁴⁰.

Ne consegue una serie di interrogativi cruciali: chi decide? O meglio, chi calcola? E, più radicalmente ancora, quale spazio resta per la giustizia quando la decisione giuridica viene delegata a sistemi algoritmici? In questo caso, il potere decisionale non risiede più nel giudice, ma si sposta verso coloro che progettano gli algoritmi, selezionano i dati, stabiliscono i criteri di addestramento e ne definiscono le metriche operative. In questa direzione, Andronico - in dialogo con Derrida - rielabora la tensione strutturale tra giustizia e diritto, mettendo in luce il rischio di un'eclissi del giudizio come evento singolare e irriducibile. Come scrive Derrida:

“Ciò che può sfidare l'anticipazione, la riappropriazione, il calcolo, ogni predeterminazione, è la singolarità. Non ci può essere un avvenire come tale se non si dà una alterità radicale, e il suo rispetto. È qui - in ciò che lega insieme l'avvenire e l'alterità radicale come non-riappropriabili - che la giustizia, in un senso un po' enigmatico, fa parte analiticamente dell'avvenire”⁴¹.

Proprio tale eccedenza della giustizia rispetto al diritto - e più in generale rispetto al presente, al codificato, al calcolabile - rischia di essere neutralizzata nel paradigma predittivo. In un simile contesto, il diritto stesso, nella sua pretesa neutralità, rischia di assumere tratti apertamente totalitari, in quanto opera entro i limiti di ciò che è già accaduto, appreso, registrato e, pertanto, ignora il momento in cui il giudice assume il peso della propria decisione in termini etici. La questione, dunque, non si limita a stabilire se la tecnologia possa effettivamente sostituire il giudizio umano. Il problema è più radicale: ha ancora senso, come si domanda provocatoriamente Andronico, parlare di “giustizia” quando ci riferiamo alla giustizia predittiva? E, ammesso che abbia senso, siamo ancora in grado di pensare la giustizia con le stesse categorie concettuali ereditate dalla tradizione giuridica e filosofica occidentale?⁴²

7. Ripartire dall'etica di Emmanuel Levinas

Per tentare una risposta, è utile richiamare il pensiero di Emmanuel Levinas, che consente di interrogare criticamente i presupposti impliciti del paradigma predittivo a partire dalla sua specifica articolazione del tempo. La giustizia predittiva non è neutra rispetto alla temporalità che presuppone:

³⁹ Derrida 1996: 62.

⁴⁰ Andronico 2021: 9-10.

⁴¹ Derrida, Ferraris 1997: 20.

⁴² Andronico 2021: 13.

essa incarna infatti una logica sincronica, in cui il presente assorbe tanto il passato, ridotto a dati osservabili, quanto il futuro, convertito in uno spazio di proiezione statistica. Il futuro, in questo quadro, cessa di essere un'apertura all'alterità e all'evento, e diventa ciò che può, e deve, essere anticipato. In questo contesto, il futuro assume la forma di un tempo lineare, prevedibile, calcolabile: sintomo di un desiderio latente di immunità rispetto all'imprevisto, all'incertezza e alla vulnerabilità costitutiva che ogni autentica apertura all'alterità comporta. In tal senso, il paradigma predittivo veicola una determinata antropologia: il soggetto è concepito come prevedibile, il tempo come anticipabile e il diritto come calcolabile⁴³.

Ecco, allora, l'aspetto centrale: il soggetto contemporaneo persegue una 'strategia di controllo' finalizzata a neutralizzare sia l'evento sia l'alterità - che si tratti dell'altro, del tempo o del futuro -, riducendoli a una variabile di rischio quantificabile. Il soggetto contemporaneo non si limita a prevedere il futuro, ma aspira a renderlo familiare, ad addomesticarlo, a trasformarlo in un'estensione prevedibile del presente. È il trionfo dell'immanenza, in cui il volto dell'altro non ferisce, perché non arriva nemmeno a manifestarsi, è escluso prima ancora di potersi esprimere. Questo perché la logica della presentificazione predittiva tende ad afferrare l'alterità, a farne oggetto di presa e di comprensione. L'altro è "pre-visto" e "ap-preso" - secondo un movimento che, già in senso etimologico, implica cattura e appropriazione⁴⁴. A tal proposito, scrive Levinas: "Nel sapere l'Altro diventa proprietà dell'io, assicurando la meraviglia dell'immanenza [...]. Nel pensiero inteso come visione, conoscenza e intenzionalità, l'intelligibilità significa dunque la riduzione dell'Altro al Medesimo, la sincronia come essere nella sua unificazione egologica"⁴⁵. È proprio questa struttura della conoscenza, fondata sulla riduzione della differenza all'identità e all'immanenza, alla base dei dispositivi predittivi applicati alla giustizia.

Possiamo cogliere qui uno punto essenziale: il desiderio di controllo - sul tempo e sugli altri - nasce da una profonda esigenza di invulnerabilità. Controllare significa, infatti, anticipare, pianificare, rendere prevedibile ciò che per sua natura è sfuggente, eccedente, resistente alla presa concettuale: il tempo, nella sua irriducibile alterità di evento, e l'altro, nella sua inaccessibilità costitutiva di mistero. Privilegiare il presente diviene, così, una 'strategia difensiva' che soffoca l'apertura all'imprevisto, al nuovo e all'incontro, configurandosi come una forma di chiusura all'alterità.

In altre parole, le tecnologie di giustizia predittiva sono un chiaro esempio di come questa configurazione temporale - in cui l'istante sincronico si erge a modello assoluto del tempo - contribuisca a neutralizzare tanto l'evento quanto l'alterità, nella misura in cui sono resi integralmente accessibili e oggetti di calcolo. La pretesa di prevedere l'altro equivale così a una sua riduzione ontologica: non più volto, che interpella e sfugge alla cattura, ma profilo, comportamento prevedibile, punteggio di rischio, *pattern* comportamentale, un'entità in cui passato e futuro sono sincronizzati al presente e resi accessibili. Si manifesta qui non solo una deriva tecnocratica, ma un movimento esistenziale più profondo: la rimozione dell'evento come strategia di difesa contro la vulnerabilità insita nell'esistenza e nell'incontro autentico con l'alterità. In altre parole, la paura della nostra vulnerabilità di fronte all'altro - dell'incalcolabile che l'altro rappresenta - alimenta la tendenza a trasformarlo in rischio, a tradurlo in categoria previsionale, a ridurlo a oggetto di sorveglianza

⁴³ Per comprendere questo passaggio, può essere utile fare riferimento alle osservazioni di Andronico: "Insomma: se il diritto è il presente, è *nel* presente, la giustizia risiede nell'avvenire. Se il diritto è il luogo del calcolo, della regola, la giustizia è incalcolabile e singolare. [...] Così, se prima ho detto che la giustizia predittiva è una *giustizia senza giudizio*, ora posso aggiungere che si tratta anche di una *giustizia senza giustizia*. Quello che si perde nella giustizia predittiva, infatti, è proprio questo eccesso della giustizia rispetto al diritto e in generale rispetto a ciò che è puramente e semplicemente presente (e calcolabile). Il rischio, dunque, è proprio quello del totalitarismo di un diritto senza giustizia" in Andronico 2021: 10-11.

⁴⁴ L'enigma rappresenta ciò che il soggetto non può dominare o introiettare, nonostante gli sforzi di comprendere le azioni dell'altro. Esso costituisce una resistenza che si oppone a ogni forma di incorporazione o riduzione dell'altro entro i confini della soggettività e del diritto.

⁴⁵ Levinas 2002 [1991]: 195.

preventiva. Ossia: testimonia il desiderio di esorcizzare l'incalcolabile; ciò che, nella relazione, eccede ogni aspettativa e controllo.

Di fronte a questo scenario, il pensiero levinasiano si impone come risorsa critica fondamentale. Esso ricorda che il senso della giustizia non può essere integralmente restituito da procedure calcolabili, ma esige un'apertura all'Altro come eccedenza, come ciò che non si lascia totalizzare. Ripensare la giustizia predittiva alla luce di Levinas significa dunque sottrarla alla dimensione della calcolabilità per riaffermarne il carattere inquieto, eticamente esposto, irrimediabilmente incalcolabile⁴⁶.

8. Giustizia e alterità: per un'etica del giudizio inquieto e singolare

Il pensiero di Levinas offre una prospettiva radicalmente alternativa rispetto ai paradigmi emergenti della giustizia predittiva, proponendo una visione etica del giudizio giuridico. Il giudizio rispecchia, infatti, un'assunzione di responsabilità che sfugge al sapere codificato, ossia: una risposta singolare, in prima persona. Giudicare, in questo senso, non significa semplicemente applicare la legge, ma attraversarla, interrogarla, metterla alla prova alla luce della singolarità del volto che interpella. È qui che la giustizia si distanzia irrevocabilmente dalla predizione: mentre la seconda opera nel segno della generalizzazione, la prima si fonda su una responsabilità che non si può delegare, automatizzare o ridurre a qualcosa di prestabilito. Scrive Levinas:

“Giustizia che implica non l'idea di una legge ‘astrattamente’ obbligatoria, giuridica o matematica, ma la rivelazione preliminare del volto umano, del volto del prossimo e la responsabilità per l'altro uomo. Da questa responsabilità deriva la Legge stessa, Legge contro una politica della ‘forza scatenata’, della forza che si dispiega liberamente da sola”⁴⁷.

Qui si apre una questione etica fondamentale: come può il giudizio restare fedele all'inesauribilità dell'alterità, senza tradirla nell'atto stesso di rappresentarla? L'unica risposta possibile, in questo senso, consiste nel riconoscere il carattere provvisorio, fallibile e rivedibile di ogni atto giudicante⁴⁸. Un giudizio autenticamente giusto non si pretende mai definitivo: esso rimane aperto alla possibilità del riesame. Ed è proprio tale atteggiamento che implica una profonda responsabilità etica, che investe il giudice non solo nella sua funzione professionale, ma nella sua stessa singolarità di soggetto responsabile.

L'aspetto conclusivo che merita di essere evidenziato riguarda, allora, la singolarità del giudizio. Nel momento del giudizio, il giudice rimane un singolo, un *unicum*, un soggetto assoluto, ma non perché il proprio giudizio sia un giudizio monologico, quanto piuttosto perché la giustizia, in quanto relazione, richiede la capacità di prendere decisioni in prima persona. Ed è proprio questa assunzione

⁴⁶ Nella filosofia di Levinas, la relazione etica precede ogni struttura normativa, contrattuale o istituzionale. Tuttavia, con l'apparizione del Terzo, che rappresenta tutti gli uomini, emerge l'esigenza della giustizia: il dovere di confrontare persone incomparabili e di distribuire responsabilità tra soggetti. Il Terzo introduce così la dimensione politica e giuridica, ma senza annullare il primato dell'etica: la giustizia, in Levinas, resta sempre esposta alla sua istanza originaria. Le norme e le istituzioni, quindi, non possono che essere costantemente interrogate da questa esigenza etica e pre-giuridica. Come egli scrive, “giudizio e giustizia sono necessari non appena compare il terzo”, ma è “in nome dei doveri assoluti nei confronti del prossimo” che questo passaggio si legittima. E ancora: “Bisogna che ormai io metta a confronto; che io metta a confronto gli incomparabili, gli unici”, in Levinas 2002 [1991]: 252-253. Non è tuttavia questa la sede per approfondire le implicazioni della nozione levinasiana di Terzo, la cui analisi richiederebbe un'articolazione teorica che eccede i limiti del presente contributo.

⁴⁷ Levinas 1986 [1982]: 131-132.

⁴⁸ In *Altrimenti che essere*, Levinas 2011 [1974]: 197 descrive la giustizia come “la comparazione, la coesistenza, la contemporaneità, il raccoglimento, l'ordine, la tematizzazione, la visibilità dei volti e, attraverso ciò, l'intenzionalità e l'intelletto e nell'intenzionalità e nell'intelletto l'intelligibilità del sistema, e, attraverso ciò, anche una compresenza su una base di uguaglianza come davanti a una corte di giustizia. L'essenza, come sincronia: *insieme-in-un-luogo*”.

di responsabilità come singolo che distingue il giudice umano da quello robotico, non tanto come autorità, ma come individuo eticamente e moralmente investito. Ed è qui che si pone il grande problema della giustizia predittiva. Quest'ultima, rischia di ridurre la complessità e la profondità dell'incontro con l'Altro a un insieme di parametri e probabilità, sostituendo l'unicità dell'incontro "faccia-a-faccia"⁴⁹ con una interazione impersonale.

Ricapitolando: la giustizia predittiva tende a eliminare quella dimensione di responsabilità etica individuale che solo un essere umano può assumere, lasciando spazio a decisioni che, per quanto precise e adeguate nei dati, mancano del 'peso morale' e della 'vulnerabilità' insite nel giudizio umano. In sostanza, viene meno proprio la dimensione di 'drammaticità' del giudizio: quell'irriducibile tensione tra la normatività astratta della legge e la singolarità irripetibile della vicenda umana su cui essa si applica. Giudicare, in tal senso, si configura come 'atto tragico' e, in un certo senso, 'violento': una decisione che implica sempre rischio ed esposizione e che, proprio per questo, non può mai dirsi completamente giustificata⁵⁰. È proprio tale vulnerabilità a fondare la vocazione etica della giustizia, resa possibile soltanto dall'incontro con l'altro, con il volto che interpella e destabilizza ogni pretesa di riduzione. Spogliato di questa relazione di prossimità, il giudizio cessa di essere un atto di giustizia per diventare una mera procedura priva di quella vulnerabilità costitutiva che ne garantirebbe la legittimità.

9. Conclusione

Gli sviluppi tecnologici continuano a modificare gli scenari *nei* e *con* i quali interagiamo, ricordando la necessità di preservare il ruolo unico e insostituibile dell'essere umano nel processo giudiziario, specialmente in un contesto tecnologico in rapida evoluzione. Mentre la tecnologia offre strumenti avanzati per supportare le decisioni, occorre riflettere sul significato di un approccio realmente umano alla giustizia. Rispetto a ciò dobbiamo compiere un'ultima riflessione. L'essere umano non è solo responsabile di quei principi e criteri in base ai quali sceglie di agire, ma è responsabile delle relazioni a cui dà avvio, assumendo su di sé, consapevolmente, anche la responsabilità di cui, in senso stretto, non è responsabile. A differenza dell'intelligenza artificiale, che può solo riprodurre procedure predefinite, l'essere umano ha la capacità di mettere in discussione le regole stesse, di riflettere criticamente sul proprio agire e di adattarsi a contesti sempre nuovi e irripetibili. Non solo: le innumerevoli sfumature della condizione umana trovano forza proprio nelle sue imperfezioni e nelle sue contraddizioni, che non rappresentano un limite, bensì l'essenza stessa di un giudizio etico e responsabile. Se sostituissimo il giudice con un'intelligenza artificiale, finiremmo per rimuovere ciò che rende il giudizio umano unico: la capacità di confrontarsi con l'alterità e di rispondere in modo etico, in prima persona, a situazioni irripetibili. Questo la macchina non è in grado di farlo. Essa rimane strutturalmente vincolata alle regole che ne determinano il funzionamento. Non possiede, cioè, la facoltà di sospendere o interrogare le premesse normative che la governano. L'essere umano, al contrario, è capace di compiere un gesto che eccede la mera applicazione della norma. In questo atto di messa in discussione critica si manifesta la specificità del soggetto etico, la cui umanità si rispecchia nella capacità di discernere quando l'applicazione automatica della regola tradisce l'istanza dell'altro e nega la sua singolarità. Ed è per questa ragione che la figura di Iliad resta insostituibile all'interno dell'ordinamento giuridico.

⁴⁹ Levinas 2010 [1961]: 103.

⁵⁰ Riportiamo il passo completo del testo di Levinas: "C'è una certa misura di violenza necessaria a partire dalla giustizia, ma se si parla di giustizia bisogna ammettere giudici, bisogna ammettere delle istituzioni con lo Stato; vivere in un mondo di cittadini e non solo nell'ordine del faccia-a-faccia" (Levinas 1984 [1976]: 139).

BIBLIOGRAFIA

- Andronico A. 2021, “Giustizia digitale e forme di vita. Alcune riflessioni sul nostro nuovo mondo”, *Teoria e critica della regolazione sociale*, 2. Available at: <https://www.osservatoriosullefonti.it/rivista/osservatoriosullefonti2021-2/1752-andronico/file> (accessed: May 5 2025).
- Angwin J., Larson J., Mattu S., Kirchner L. 2016, “Machine Bias. There’s software used across the country to predict future criminals. And it’s biased against blacks”, *ProPublica*. Available at: <https://www.propublica.org/article/how-we-analyzed-the-compas-recidivism-algorithm> (accessed: April 15 2025).
- Atienza M. 2012, *Diritto come argomentazione. Concezioni dell’argomentazione*, Napoli: Editoriale Scientifica.
- Bassoli E. 2022, *Algoritmica giuridica. Intelligenza artificiale e diritto*, Milano: Amon.
- Belloni I. 2023, “Una ‘macchina curiosa’. Prime osservazioni su diritto, etica e intelligenza artificiale a partire da un celebre racconto”, *Ordines*, 2. ISSN 2421-0730. Available at: https://arpi.unipi.it/retrieve/b1a08ebc-641f-4af0-a877-68fd2e99b223/BELLONI_Una-macchina-curiosa.pdf (accessed: May 15 2025).
- Calamandrei P. 1989 [1935], *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Firenze: Le Monnier.
- Derrida J. 1996, *Pre-giudicati. Davanti alla legge*, Catanzaro: Abramo.
- Derrida J., Ferraris M. 1997, *Il gusto del segreto*, Roma-Bari: Laterza.
- Di Donato F. 2020, *The Analysis of Legal Cases. A Narrative Approach*, London: Routledge.
- Fabris A. 2020, *Etica per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione*, Roma: Carocci.
- Garapon A., Lassègue J. 2021 [2018], *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà*, ed. it. a cura di M.R. Ferrarese, trad. it. di F. Morini, Bologna: Il Mulino.
- Gomez G. 2005, *La certezza giuridica come prevedibilità*, Torino: Giappichelli.
- Greco T. 2019, *Tecnologie giuridiche della sicurezza*, in C. Buzzacchi, P. Costa, F. Pizzolato (a cura di), *Technopolis. La città sicura tra mediazione giuridica e profezia tecnologica*, Milano: Giuffrè, pp. 151-161.
- Irti N. 2016, *Un diritto incalcolabile*, Torino: Giappichelli.
- Irti N. 2020, “Dato personale, dato anonimo e crisi del modello normativo dell’identità”, in *Jus Civile*, 3: 786. Available at: <https://jus.vitaepensiero.it/news-pdf/natalino-irti-dato-personale-dato-anonimo-e-crisi-del-modello-normativo-dellidentita-7123.html> (accessed: February 1 2025).
- Janot P. 2017, *Lex humanoïde, des robots et des juges*, Rhône-Alpes: Thot.
- Joyce P. 2018, *Criminology and Criminal Justice: A Study Guide*, London: Routledge.
- Lagioia F., Sartor G. 2021, *Il sistema COMPAS: Algoritmi, previsioni, iniquità*, in U. Ruffolo (a cura di), *XXVI Lezioni di diritto dell’intelligenza artificiale. Saggi a margine del ciclo seminariale “Intelligenza Artificiale e diritto”*, Torino: Giappichelli.
- Levinas E. 1984 [1976], *Nomi propri*, a cura di G. Lissa, Casale Monferrato: Casa Editrice Marietti.
- Levinas E. 1986 [1982], *L’aldilà del versetto. Letture e discorsi talmudici*, a cura di G. Lissa, Napoli: Guida.
- Levinas E. 2002 [1991], *Tra noi. Saggi sul pensare all’altro*, a cura di E. Baccarini, Milano: Jaca Book.
- Levinas E. 2010 [1961], *Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità*, tr. it. di S. Petrosino, Milano: Jaca Book.
- Levinas E. 2011 [1974], *Altrimenti che essere o al di là dell’essenza*, trad. di S. Petrosino e M.T. Aiello, introduzione di S. Petrosino, Milano: Jaca Book.
- Loevinger L. 1948, “Jurimetrics - The Next Step Forward”, *Minnesota Law Review*, 33 (5): 455-493.

Oswald M., Grace J., Urwin S., Barnes G. 2018, “Algorithmic risk assessment policing models: Lessons from the Durham Constabulary HART model”, *Information and Communications Technology Law*, 27 (2): 223-250. Available at: <https://doi.org/10.1080/13600834.2018.1458455> (accessed: January 3 2025).

Pellecchia E. 2018, “Profilazione e decisioni automatizzate al tempo della black box society”, *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 5.

Punzi A. 2019, *Judge in the Machine. E se fossero le macchine a restituirci l'umanità del giudicare?*, in A. Carleo (a cura di), *Decisione robotica*, Bologna: Il Mulino.

Raffiotta E.C., Baroni M. 2022, “Intelligenza artificiale, strumenti di identificazione e tutela dell'identità”, *BioLaw Journal*, 1/2022, vol. I: 363-376.

Viola L. 2017, *Interpretazione della legge con modelli matematici. Processo, a.d.r., giustizia predittiva*, Milano: Diritto Avanzato.